

PROCEDURA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

I. PREMESSA

- A** La presente procedura per le operazioni con parti correlate (la "**Procedura**") contiene le regole che disciplinano l'individuazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni effettuate con parti correlate (le "**Operazioni con Parti Correlate**" o "**Operazioni**") poste in essere da GEL S.p.A. (la "**Società**") direttamente o per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni medesime.
- B** In conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**"), la Procedura è stata predisposta sulla base dell'art. 10 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni (il "**Regolamento PC Consob**").
- C** La Procedura è stata altresì predisposta sulla base delle Disposizioni (come *infra* definite).
- D** La Procedura contiene la disciplina applicabile a due categorie di operazioni con parti correlate:
- (i) le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate (come *infra* definite); e
 - (ii) le Operazioni di Minore Rilevanza con Parti Correlate (come *infra* definite), prevedendo specifiche disposizioni in merito all'istruttoria e all'approvazione delle stesse.
- E** La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 29/10/2021 – previo parere degli Amministratori Indipendenti (come *infra* definiti) – ed entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società su Euronext Growth Milan.
- F** La Procedura non trova applicazione nei confronti di alcune categorie di operazioni con parti correlate (individuate all'Articolo 3), tra cui, *inter alia*, le Operazioni di Importo Esiguo (come *infra* definite) e le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, del comitato esecutivo.
- G** Per quanto non espressamente disciplinato dalla Procedura viene fatto espressamente rinvio al Regolamento PC Consob (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) e alle Disposizioni di volta in volta vigenti.
- H** Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento PC Consob (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) – in particolare con riferimento alle definizioni di "Operazioni con Parti Correlate", "Operazioni di Maggiore Rilevanza" e "Parti Correlate", – si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.
- I** Fermo restando quanto previsto ai successivi paragrafi della presente Procedura, il principale responsabile della sua corretta e costante applicazione è il Consiglio di Amministrazione, il quale, tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni degli altri organi sociali, valuta

periodicamente con cadenza almeno triennale l'efficacia della Procedura e la necessità e/o l'opportunità di procedere ad una revisione della stessa.

J Resta comunque inteso che, in conformità all'art. 4, comma 6, del Regolamento PC Consob, il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della presente Procedura ai principi del Regolamento PC Consob, nonché sulla osservanza della Procedura stessa e ne riferisce all'Assemblea degli azionisti ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

1. DEFINIZIONI

1.1 I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

Amministratori coinvolti nell'Operazione: gli amministratori che abbiano nell'Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

Amministratori Indipendenti: gli amministratori riconosciuti dalla Società quali indipendenti ai sensi della sezione "Definizioni", paragrafo 1, lett. h) delle Disposizioni.

Amministratori non Correlati: gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle Parti Correlate della controparte.

Collegio Sindacale: il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

Comitato Parti Correlate ovvero **Comitato:** il comitato composto da tutti gli Amministratori Indipendenti di volta in volta in carica, fermo restando che, fintanto che e ogniqualvolta nel Consiglio di Amministrazione figurino un solo Amministratore Indipendente, il Comitato Parti Correlate si riterrà validamente costituito con la sola presenza di tale Amministratore Indipendente ed, eventualmente, con l'intervento di uno dei Presidi Equivalenti di cui all'Articolo 6 della presente Procedura.

Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard: le "*condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard*" come definite nel Regolamento PC Consob di volta in volta vigente¹.

Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: i "*dirigenti con responsabilità strategiche*" come definiti nel Regolamento PC Consob di volta in volta vigente².

Disposizioni: le disposizioni in tema di Parti Correlate emanate da Borsa Italiana nel maggio del 2012, come successivamente modificate e integrate.

¹ Si precisa che il Regolamento PC Consob definisce le "Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard" come condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

² Si precisa che il Regolamento PC Consob definisce i "Dirigenti con Responsabilità Strategiche" come quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

Funzione Responsabile: la funzione competente per la singola operazione con Parti Correlate secondo quanto previsto dalla struttura interna della Società ovvero, in mancanza, l'organo o il soggetto delegato se non ci si avvale di alcuna struttura interna. Nel caso di operazioni compiute per il tramite di eventuali società controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione della società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la società controllata intende compiere.

Interessi Significativi: gli interessi sono ritenuti tali dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle indicazioni fornite da Consob nella Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 (e nelle successive comunicazioni della Consob), fermo restando che non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le Società Controllate o le Società Collegate e fermo restando che, in ogni caso, sussistono interessi significativi di altre parti correlate della Società (i) qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o comunque su remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o Società Collegate con le quali l'Operazione è svolta; e (ii) qualora il soggetto che, anche indirettamente, controlla la Società detiene nella Società Controllata o Società Collegata con cui l'operazione è svolta una partecipazione il cui peso effettivo è maggiore rispetto al peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 9 della presente Procedura.

MAR: il Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, come successivamente modificato e integrato.

Operazioni con Parti Correlate o Operazioni: le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002³.

Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate: le Operazioni con Parti Correlate effettuate dalle Società Controllate alla Società.

Operazioni di Importo Esiguo: l'Operazione con Parti Correlate o le Operazioni con Parti Correlate, singolarmente considerate ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario il cui controvalore annuo (al netto di eventuali tasse imposte o oneri) sia per singola operazione o cumulativamente inferiore a Euro 50.000,00 qualora l'operazione abbia come controparte, direttamente o indirettamente, una persona fisica (ivi incluse le associazioni professionali di cui la Parte Correlata fa parte o società alla stessa riferibili), ovvero di importo inferiore a Euro

³ Si segnala che il Regolamento PC Consob precisa che in Appendice al medesimo è riportato un estratto delle operazioni con parti correlate ai sensi dello IAS 24, nonché un richiamo alle ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai principi contabili internazionali. Ai sensi di tale Appendice un'operazione con una parte correlate è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Tra tali operazioni rientrano: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (ii) le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, fatte salve le Operazioni Escluse. Non sono Operazioni con Parti Correlate quelle rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni quali, ad esempio, le operazioni di aumento di capitale della Società in opzione ai propri soci e le operazioni di scissione in senso stretto di tipo proporzionale.

100.000,00 qualora la Parte Correlata sia un soggetto diverso da una persona fisica o da un'associazione professionale di cui la stessa fa parte o da società alla stessa riferibili.

Operazioni di Maggiore Rilevanza: le "*operazioni di maggiore rilevanza*" come definite sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 2 alle Disposizioni.

Operazioni di Minore Rilevanza: tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Operazioni Ordinarie: le Operazioni rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria (in quanto accessoria all'attività operativa) della Società o delle Società Controllate.

Organo Delegato: ciascun consigliere di amministrazione della Società munito di deleghe di gestione.

Parti Correlate: i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali, *pro tempore* vigenti, adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002⁴.

Presidi Equivalenti: i presidi indicati nell'Articolo 6 della presente Procedura da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della presente Procedura qualora – in relazione a una determinata Operazione con Parti Correlate – non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le regole di composizione indicate nella presente Procedura.

Soci Non Correlati: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società.

Società Controllata e Società Collegata: come definite al paragrafo 12 dello IAS 24 *pro tempore* vigente.

2. INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

- 2.1 Ai fini della determinazione del perimetro soggettivo di correlazione, la definizione di Parte Correlata, contenuta nell'Articolo 1 che precede, è applicata valutando le specifiche circostanze dei casi concreti, nonché avendo riguardo all'intero corpo dei principi contabili internazionali, alle interpretazioni adottate dagli organismi competenti, in quanto applicabili, ed al principio contabile IAS 24⁵.
- 2.2 Gli Organi Delegati tengono, anche attraverso apposita funzione aziendale, un elenco costantemente aggiornato delle Parti Correlate e rimettono, in caso di dubbi e/o controversie, al Collegio Sindacale l'individuazione di eventuali Parti Correlate. Ai fini delle verifiche sulla

⁴ Per completezza, si riporta *sub* Allegato B della presente Procedura un estratto delle definizioni di Parti Correlate e Operazioni con Parti Correlate ai sensi dello IAS 24 nonché un richiamo alle ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai principi contabili internazionali.

⁵ Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 10 "*nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica*".

sussistenza o meno di una Parte Correlata, il predetto elenco è messo a disposizione degli organi delegati e delle eventuali funzioni aziendali preposte delle Società Controllate.

- 2.3 Al fine di agevolare le attività di monitoraggio e di controllo della Società, le Parti Correlate dirette sono tenute anche in relazione alle Parti Correlate ad esse riferibili, a fornire per iscritto (utilizzando il modello di comunicazione di cui all'Allegato A alla presente Procedura) agli Organi Delegati i dati e le informazioni idonee a consentire la tempestiva identificazione di tutte le Parti Correlate esistenti, aggiornando tempestivamente di volta in volta le informazioni precedentemente rese.
- 2.4 Ciascuna Parte Correlata diretta è tenuta a fornire preventiva comunicazione agli Organi Delegati nel caso in cui essa stessa, o Parti Correlate ad essa riferibili, intendano porre in essere, anche indirettamente, Operazioni di Importo non Esiguo di qualsiasi natura con la Società o sue Società Controllate.
- 2.5 Nello svolgimento di quanto previsto dalla Procedura, gli Organi Delegati potranno avvalersi di apposita funzione aziendale.

3. ESCLUSIONI

3.1 La presente Procedura non si applica:

- (a) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ove nominato) (*ex art. 2389, comma 1, c.c.*) e alle deliberazioni sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori preventivamente determinato dall'assemblea *ex art. 2389, comma 3, c.c.*;
- (b) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 c.c, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- (c) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
 - (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
 - (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del Testo Unico della Finanza;
- (d) alle Operazioni di Importo Esiguo;
- (e) fermi restando gli obblighi di cui all'Articolo 9 della Procedura, ove applicabili, alle deliberazioni (diverse da quelle di cui al precedente paragrafo 3.1.1) in materia di

remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che: (i) sia stata adottata una politica di remunerazione approvata dall'assemblea; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; e (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;

- (f) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard. Nel caso in cui le operazioni che beneficiano dell'esenzione di cui al presente paragrafo siano Operazioni di Maggior Rilevanza, essendo esclusi gli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'articolo 2, commi da 1 a 6, delle Disposizioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del MAR, la Società avrà cura di indicare (i) al Comitato Parti Correlate, entro i 7 (*sette*) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo dell'Operazione di Maggiore Rilevanza che ha beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione sia Ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro; (ii) nella propria relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista in questo paragrafo. Il Comitato Parti Correlate riceve con cadenza annuale apposita informativa, predisposta sulla base dei documenti contabili periodici, circa le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard;
- (g) fermo restando quanto previsto dall'Articolo 11 della presente Procedura, e la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione in merito alle Operazioni di Maggiore Rilevanza ove non rientrino tra le Operazioni Escluse, ove consentito dallo statuto, alle Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, da approvare con la procedura deliberativa in via d'urgenza che prevede che:
- (i) qualora l'operazione ricada nelle competenze degli Organi Delegati o del comitato esecutivo (ove costituito), il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'operazione;
 - (ii) ferma la loro efficacia, tali operazioni siano successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
 - (iii) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e che il Collegio Sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - (iv) la relazione e le valutazioni *sub* (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 (*ventuno*) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società con le modalità indicate dall'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Tali documenti

possono essere contenuti nel Documento Informativo (come *infra* definito sub Articolo 11);

- (v) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati, siano messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate dall'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del Testo Unico della Finanza e le relative operazioni esecutive;
 - (h) alle Operazioni con Parti Correlate con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con Società Collegate, qualora nelle Società Controllate o Società Collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società;
 - (i) alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.
- 3.2 Le esclusioni sopra indicate sono senza pregiudizio per gli obblighi di informazione al pubblico di cui al MAR, ove applicabile.
- 3.3 Le ipotesi di esclusione previste nel presente Articolo 3 trovano applicazione anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate di cui Articolo 12 della Procedura.

II. ASPETTI PROCEDURALI

4. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 4.1 In conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dell'art. 10 del Regolamento PC Consob, la Società si avvale della facoltà di applicare alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza. Pertanto la disciplina di cui al presente Articolo 4 troverà applicazione sia con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza sia con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza.
- 4.2 Prima di effettuare qualsiasi Operazione, la Funzione Responsabile verifica se la controparte risulti essere una Parte Correlata. Qualora ritenga che l'operazione sia un'Operazione con Parte Correlata, la Funzione Responsabile comunica agli Organi Delegati i dati dell'Operazione affinché quest'ultimo verifichi:
- (a) se l'Operazione rientri nei casi di esenzione;
 - (b) se l'Operazione sia in attuazione di una delibera-quadro; e
 - (c) se l'Operazione rientri fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza.

- 4.3 Qualora l'Operazione rientri in una delle ipotesi di cui all'Articolo 4.2, lettere (a) e (b) che precedono, gli Organi Delegati ne informano la Funzione Responsabile. La Funzione Responsabile dovrà comunicare agli Organi Delegati il compimento dell'Operazione non appena la stessa sia stata conclusa.
- 4.4 Qualora l'Operazione non rientri in una delle ipotesi di cui all'Articolo 4.2, lettere (a) e (b) che precedono, gli Organi delegati sottopongono tempestivamente l'Operazione all'attenzione del Comitato Parti Correlate, fornendo ad esso le informazioni in loro possesso e indicando – se necessario – il termine entro cui il Comitato Parti Correlate deve esprimere il proprio parere. Il Comitato Parti Correlate si costituirà e procederà poi alla valutazione, ai sensi della presente Procedura.
- 4.5 In caso di dubbio sulla riconducibilità dell'Operazione ad una delle ipotesi di cui all'Articolo 4.2, lettere (a) e (b) che precedono, gli Organi Delegati sottoporranno al Comitato Parti Correlate il compimento di tale valutazione fornendo ad esso le informazioni in loro possesso.
- 4.6 L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate è rimessa alla competenza degli Organi Delegati, in conformità alle deleghe attribuite, ovvero del Consiglio di Amministrazione o dell'assemblea se tali operazioni ricadono in una tipologia di operazioni che, per legge, statuto o delibera consiliare, spettino alla loro rispettiva competenza. Nel caso in cui la competenza non sia attribuibile ad alcun Organo Delegato, la competenza per l'approvazione delle Operazioni spetta all'organo amministrativo. Gli Organi Delegati possono sempre sottoporre all'approvazione collegiale dell'organo amministrativo le Operazioni rispetto alle quali risulterebbero competenti. L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate dovrà in ogni caso avvenire previo parere motivato non vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione con Parti Correlate nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato Parti Correlate. Sono riservate, in ogni caso, alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in merito alle operazioni di Maggiore Rilevanza ove non rientrino tra le Operazioni Escluse.
- 4.7 Al fine di consentire al Comitato Parti Correlate di rilasciare il parere motivato, gli Organi Delegati, supportati dalla Funzione Responsabile, forniranno con congruo anticipo al Comitato Parti Correlate informazioni complete e adeguate in merito alla specifica Operazione con Parti Correlate. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare almeno l'indicazione della Parte Correlata, la natura della correlazione, l'oggetto, il corrispettivo previsto e gli altri principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica prevista, le motivazioni sottostanti l'Operazione e gli eventuali rischi per la Società ed eventualmente per le Società Controllate, nonché, nel caso in cui le condizioni dell'Operazione siano Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, oggettivi elementi di riscontro al riguardo. In particolare, in caso di Operazione di Maggiore Rilevanza, il Comitato Parti Correlate deve essere coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, mediante la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato.
- 4.8 Una volta ricevute le informazioni dagli Organi Delegati, il Comitato Parti Correlate rilascia in tempo utile per la relativa esecuzione e/o deliberazione delle Operazioni con Parti Correlate, e comunque entro e non oltre il termine eventualmente indicato dall'Organo Delegato ai sensi dell'Articolo 4.4 che precede, il relativo parere motivato in materia fornendo tempestivamente all'organo competente a deliberare o eseguire l'Operazione con Parti Correlate un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione con Parti Correlate da approvare.

- 4.9 Qualora il Comitato Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta – previa adeguata verifica in merito all'indipendenza di tali esperti tenendo conto delle relazioni come indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento PC Consob – rispettando il limite massimo di spesa pari al 5% (*cinque per cento*) del controvalore dell'Operazione.
- 4.10 Qualora l'Operazione rientri nella competenza del Consiglio di Amministrazione, il presidente o gli Organi Delegati assicurano che complete e adeguate informazioni sull'Operazione siano trasmesse ai consiglieri, via e-mail o fax, in tempo utile per consentire al Consiglio di Amministrazione un'accurata valutazione della Operazione proposta e comunque almeno 5 (*cinque*) giorni lavorativi prima della data della riunione consiliare, unitamente, nel caso in cui le condizioni dell'Operazione siano Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, ad elementi oggettivi di riscontro al riguardo. In ogni caso, l'informativa fornita al Consiglio di Amministrazione dovrà contenere:
- (a) l'indicazione delle caratteristiche generali dell'Operazione (in particolare dell'oggetto, delle motivazioni, del corrispettivo, della tempistica e della natura della correlazione);
 - (b) l'indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;
 - (c) l'indicazione di eventuali interessi (per conto proprio o di terzi) di cui i componenti degli organi sociali siano portatori rispetto all'Operazione.
- 4.11 Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva un'Operazione con Parti Correlate dovrà indicare le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento della stessa nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'Operazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di non condividere il parere del Comitato Parti Correlate dovrà debitamente specificare le ragioni di tale non condivisione.
- 4.12 Restano di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere relative a quelle Operazioni con Parti Correlate della Società e delle sue Società Controllate nelle quali vi sia uno o più Amministratori, coinvolti nell'Operazione. Qualora l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.
- 4.13 La medesima procedura di cui al presente Articolo 4 trova applicazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle proposte di deliberazione di Operazioni con Parti Correlate da sottoporre all'assemblea allorché tali operazioni siano di competenza dell'assemblea o debbano essere da questa autorizzate.
- 4.14 Qualora, in relazione a un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario del Comitato Parti Correlate, fermo quanto previsto dagli artt. 2368, 2369 e 2373 c.c., tale operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati, rappresentativi di una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale, esprima voto contrario all'Operazione con Parti Correlate.
- 4.15 Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle Operazioni con Parti Correlate influenzate da tale attività il parere previsto dal presente articolo dovrà recare puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'Operazione, se del caso anche alla luce del risultato

complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata.

5. COMITATO OPERAZIONI PARTI CORRELATE

- 5.1 Il Comitato Parti Correlate si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Organo Delegato nei casi previsti dall'Articolo 4 della presente Procedura. Nella richiesta sono indicati: (i) i componenti del Comitato in ossequio alle regole di composizione di cui alla presente Procedura, (ii) il nominativo del soggetto chiamato a ricoprire la carica di Presidente del Comitato e (iii) l'eventuale termine entro il quale il Comitato deve rilasciare il parere ai sensi dell'Articolo 4 della presente Procedura.
- 5.2 I soggetti individuati quali componenti del Comitato Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti.
- 5.3 In caso di composizione collegiale del Comitato Parti Correlate le decisioni dello stesso possono tenersi anche per teleconferenza/audioconferenza o per procedura di consultazione scritta. Le riunioni nonché la procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non sono soggette a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione. La decisione è adottata per iscritto a maggioranza dei membri del Comitato Parti Correlate presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

6. PRESID EQUIVALENTI

- 6.1 Nel caso in cui non sia possibile costituire un Comitato Parti Correlate in composizione collegiale, il parere è rilasciato dall'unico Amministratore Indipendente presente.
- 6.2 Si ricorrerà invece ai Presidi Equivalenti nell'ordine:
- (a) qualora uno dei membri del Comitato non possa essere considerato amministratore non correlato, il parere del Comitato è rilasciato all'unanimità da parte dei restanti amministratori non correlati del Comitato; fintantoché il Comitato sia composto da un solo Amministratore Indipendente in funzione monocratica, lo stesso svolge le attività previste nella veste di Presidio Equivalente in applicazione dei principi di cui alla presente Procedura;
 - (b) nel caso in cui il presidio di cui alla precedente lettera (a) non possa trovare applicazione, il parere è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
- 6.3 In caso di ricorso ad uno o più dei Presidi Equivalenti di cui al presente Articolo 6 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate circa il procedimento seguito dal Comitato Parti Correlate.

7. DELIBERE-QUADRO

- 7.1 Il Consiglio di Amministrazione, laddove si renda opportuno fare riferimento ad una pluralità di operazioni omogenee a carattere più ricorrente, può adottare delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di Società Controllate, di serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate che verranno individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.
- 7.2 Le delibere-quadro devono riferirsi a categorie di operazioni sufficientemente determinate, riportando l'ammontare massimo prevedibile delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento, il numero massimo delle Operazioni previste e la motivazione delle condizioni previste. Le delibere-quadro indicano, inoltre, il loro termine di efficacia, che non può essere in nessun caso superiore a un anno.
- 7.3 L'approvazione di tali delibere-quadro avverrà nel rispetto della procedura prevista per l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate di cui all'Articolo 4 che precede.
- 7.4 Alle singole operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro non si applicano le procedure di cui all'Articolo 4 che precede.
- 7.5 Qualora sia prevedibile che l'ammontare massimo delle operazioni superi la soglia per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza di questa Procedura, la Società, in occasione dell'approvazione della delibera-quadro, pubblicherà un documento informativo ai sensi dell'Articolo 11 della presente Procedura.
- 7.6 L'Organo Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni 3 (*tre*) mesi, sull'attuazione delle delibere-quadro nel trimestre di riferimento.
- 7.7 In particolare, gli Organi Delegati informano il Consiglio di Amministrazione sulle operazioni concluse in attuazione delle delibere-quadro, indicando per ciascuna:
- (a) la controparte con cui l'operazione è stata posta in essere;
 - (b) una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
 - (c) le motivazioni e gli interessi dell'operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
 - (d) le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità agli *standard* di mercato.

8. APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE IN CASO DI URGENZA

- 8.1 Ove consentito dallo statuto, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, alle Operazioni con Parti Correlate che siano di competenza dell'assemblea o debbano essere da questa autorizzate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'Articolo 4 che precede.

- 8.2 Nell'ipotesi di cui al comma 1 che precede, l'organo che convoca l'assemblea predisponde una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza. La relazione dell'organo che convoca l'assemblea e le valutazioni del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo.
- 8.3 Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale siano negative, l'Operazione con Parti Correlate non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione Parti Correlate, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
- 8.4 Diversamente, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati, sono messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

III OBBLIGHI INFORMATIVI

9. OBBLIGHI DI TEMPESTIVA INFORMAZIONE AL PUBBLICO

- 9.1 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 17 del MAR e pertanto debba essere comunicata al mercato ai sensi e per gli effetti della "Procedura relativa alla comunicazione delle Informazioni Privilegiate" della Società, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi di tale articolo, il comunicato da diffondere al pubblico dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:
- (a) la descrizione dell'operazione;
 - (b) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
 - (c) la denominazione ovvero il nominativo della Parte Correlata;
 - (d) l'indicazione dell'eventuale superamento delle soglie di rilevanza previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e indicazione dell'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo (come *infra* definito) ai sensi dell'Articolo 11 della presente Procedura;
 - (e) l'indicazione della procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la stessa rientri tra le Operazioni Escluse di cui all'Articolo 3 che precede;
 - (f) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate.

10. OBBLIGHI INFORMATIVI PERIODICI

- 10.1 Gli Organi Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 3 (*tre*) mesi, sulle Operazioni con Parti Correlate effettuate nel trimestre di riferimento.
- 10.2 Il dettaglio delle singole Operazioni deve riportare almeno le seguenti informazioni:
- (a) la controparte con cui ciascuna Operazione è stata posta in essere;
 - (b) una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna Operazione;
 - (c) le motivazioni di ciascuna Operazione e gli interessi ad essa collegati nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.
- 10.3 Fermo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, in ragione di Operazioni con Parti Correlate eseguite e/o approvate in presenza di parere negativo del Comitato Parti Correlate, deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato Parti Correlate nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito *internet* della Società.

11. OBBLIGHI INFORMATIVI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

- 11.1 Qualora venga approvata un'Operazione di Maggiore Rilevanza, anche ove sia realizzata o da realizzarsi anche da parte di Società Controllate italiane o estere, il Consiglio di Amministrazione predisponde un documento informativo – ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – redatto ai sensi dell'art. 2 e dell'Allegato 3 delle Disposizioni (il "**Documento Informativo**").
- 11.2 Il Documento Informativo deve essere predisposto anche qualora, nel corso del medesimo esercizio, la Società concluda con una medesima Parte Correlata o con soggetti correlati a quest'ultima o alla Società, diverse Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza di cui all'Allegato 2 delle Disposizioni e del Regolamento PC Consob. Ai fini di tale previsione rilevano anche le Operazioni compiute da società controllate italiane o estere (ove esistenti) mentre non devono essere considerate le Operazioni Escluse ai sensi dell'Articolo 3 della presente Procedura. Qualora l'utilizzo degli indici di cui al Regolamento PC Consob dia luogo a un risultato manifestamente ingiustificato in considerazione delle specifiche circostanze, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può richiedere a Borsa Italiana S.p.A. di indicare modalità alternative da osservare per il calcolo del cumulo.
- 11.3 Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del MAR, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, e con le eventuali ulteriori modalità applicabili ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, entro i 7 (sette) giorni

successivi dall'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate da parte dell'organo competente, ovvero qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.

- 11.4 Nel rispetto del medesimo termine previsto per la pubblicazione del Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo medesimo ovvero sul proprio sito internet, gli eventuali pareri resi dal Comitato Parti Correlate e/o da esperti qualificati come indipendenti scelti ai sensi dell'art. 4.9 della Procedura e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione. Con riferimento ai predetti pareri di esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento PC Consob, motivando tale scelta.
- 11.5 Qualora l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'assemblea dei Soci, il Documento Informativo è messo a disposizione entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo, la Società, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate all'art 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan una nuova versione del Documento Informativo secondo tempistiche in ogni caso in grado di consentire ai soci una compiuta valutazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza e comunque entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea.
- 11.6 Qualora il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di Operazioni con Parti Correlate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Tale Documento Informativo dovrà contenere informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le singole Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento della soglia di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina il superamento della soglia.
- 11.7 Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un comunicato o un altro documento informativo ai sensi degli articoli 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal paragrafo 11.1 che precede e dai medesimi articoli 12, 14 e 15. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Qualora la Società pubblichi le informazioni di cui al presente Paragrafo in documenti separati può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

IV. ALTRE DISPOSIZIONI

12. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE COMPIUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE

- 12.1 Le disposizioni della presente Procedura si applicano, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate, fiduciari o interposte persone.
- 12.2 Prima di effettuare una Operazione, la Società Controllata, in virtù della propria organizzazione interna, verifica se la controparte rientri tra i soggetti definiti quali Parti Correlate.
- 12.3 Successivamente all'autorizzazione o esame dell'organo competente della Società, gli Organi Delegati provvedono a informare tempestivamente gli organi delegati della Società Controllata.
- 12.4 Qualora non trovi applicazione uno dei casi di esclusione, successivamente all'approvazione dell'operazione o al compimento della stessa da parte della Società controllata, gli organi delegati della Società Controllata:
- (a) forniscono tempestivamente agli Organi Delegati della Società le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi di cui alla Sezione III della presente Procedura;
 - (b) predispongono una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.
- 12.5 Ferma restando la disciplina delle Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate di cui al presente Articolo 12, le Società Controllate sono comunque tenute a fornire tempestivamente agli Organi Delegati della Società le informazioni sulle operazioni effettuate affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi prescritti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

13. VIGILANZA SULLA PROCEDURA

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità del Regolamento ai principi indicati dalle Disposizioni e dal Regolamento PC Consob nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c..

14. MODIFICHE

La presente Procedura potrà essere modificata solo per iscritto previo parere favorevole di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti. Qualora non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti, le delibere sono approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

ALLEGATO A: SCHEMA DI COMUNICAZIONE PER IL CENSIMENTO DI PARTI CORRELATE

[da compilare in base alle previsioni effettivamente applicabili a ciascun soggetto – la presente comunicazione potrebbe necessitare di ulteriori dichiarazioni da rilasciarsi in via autonoma da parte dei soggetti rilevanti]

Alla cortese att.ne di _____

GEL S.p.A.

Via Enzo Ferrari n. 1

60022 Castelfidardo (AN)

via e-mail o via fax al numero _____

Oggetto: Comunicazione in tema di Parti Correlate

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome/denominazione sociale) _____

_____, nato/a a _____

_____, il _____,

cittadinanza _____, codice fiscale _____

_____ residente/sede legale in (indirizzo, CAP, località, stato)

Premesso che:

1. GEL S.p.A. ha adottato la "Procedura relativa alla disciplina delle operazioni con parti correlate" (la "**Procedura**") approvata dall'organo amministrativo, volta ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, fissando regole dirette all'individuazione delle diverse categorie di operazioni con parti correlate e alla determinazione del relativo *iter* deliberativo, nonché all'adempimento degli eventuali obblighi informativi (anche contabili) verso il pubblico;
2. l'art. 1 della Procedura definisce "parte correlata" i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 e, quindi, dello IAS 24 *pro tempore* vigente. In particolare, ai sensi della formulazione dello IAS 24 alla data della Procedura – che dovrà intendersi di volta in volta modificata in caso di eventuali emendamenti allo IAS 24 stesso – una Parte Correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

3. Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
 - 3.1 ha il controllo o il controllo congiunto⁶ dell'entità che redige il bilancio;
 - 3.2 ha un'influenza notevole⁷ sull'entità che redige il bilancio; o
 - 3.3 è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
4. Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - 4.1 l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - 4.2 un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - 4.3 entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
 - 4.4 un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - 4.5 l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
 - 4.6 l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - 4.7 una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) (IAS 24, paragrafo 9).
5. Nella definizione di Parte Correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati (IAS 24, paragrafo 12).
6. Per "dirigenti con responsabilità strategiche" s'intendono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa e i sindaci effettivi⁸.

⁶ I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS (IAS 24, paragrafo 9).

⁷ Si veda nota (6).

⁸ Si veda IAS 24, paragrafo 9.

7. l'esatta e tempestiva individuazione delle parti correlate costituisce presupposto essenziale ai fini della corretta applicazione della procedura contenuta nella Procedura OPC, nonché della tempestiva effettuazione delle comunicazioni previste dalla stessa;

Dichiara e attesta

1. di aver preso atto delle definizioni di cui alle premesse della presente comunicazione;
2. i seguenti dati e recapiti personali agli effetti della Procedura:

Nome e Cognome	
Codice Fiscale	
E-mail	
Recapiti telefono/fax Domicilio	

3. i seguenti nominativi e dati degli stretti familiari⁹ alla data della presente comunicazione

Grado di Parentela	Nome e Cognome	Codice Fiscale

4. le seguenti entità di cui alla lettera b)(vi) e b)(vii) del secondo punto delle premesse alla data della presente comunicazione:

- 4.1 eventuali società nella/e quale/i il sottoscritto esercita il controllo o il controllo congiunto:

Entità	C.F./P.Iva	Motivazione/Quota di partecipazione	Diretta/Indiretta

⁹ Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui: (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente (IAS 24, paragrafo 9)

4.2 eventuali società nella/e quale/i uno degli stretti familiari del sottoscritto esercita il controllo o il controllo congiunto:

Entità	C.F/P.Iva	Motivazione/Quota di partecipazione	Diretta/Indiretta

4.3 eventuali società nella/e quale/i il sottoscritto – il quale abbia il controllo o il controllo congiunto¹⁰ dell'entità che redige il bilancio – ha un'influenza significativa o della/e quale/i è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche (IAS 24, paragrafo 9):

Entità	C.F/P.Iva	Motivazione/Quota di partecipazione	Diretta/Indiretta

4.4 eventuali società nella/e quale/i uno degli stretti familiari del sottoscritto – il quale abbia il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio – ha un'influenza significativa o della/e quale/i è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche (IAS 24, paragrafo 9).

Entità	C.F/P.Iva	Motivazione/Quota di partecipazione	Diretta/Indiretta

¹⁰ Si veda nota (6).

Il/La sottoscritto/a (i) si impegna a comunicare tempestivamente a GEL S.p.A. ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite, (ii) dichiara di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza anche in relazione alla carica ricoperta nell'ambito del Gruppo, alla osservanza delle disposizioni della menzionata Procedura, (iii) dichiara di aver raccolto i dati personali relativi ai propri stretti familiari in conformità alla normativa sulla *privacy pro tempore* vigente, (iv) si impegna – ove necessario – a far rilasciare apposita ulteriore dichiarazione anche da parte di soggetti ad esso correlati rilevanti ai fini della Procedura, in via autonoma rispetto alla presente comunicazione.

La presente dichiarazione viene rilasciata ai fini di acquisire le informazioni necessarie per adempiere alla normativa relativa alle operazioni con parti correlate, ha carattere riservato e sarà trattata nel rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati personali *pro tempore* vigente.

Luogo e data

Firma

**ALLEGATO B: DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI
CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI SECONDO I PRINCIPI
CONTABILI INTERNAZIONALI**

1. Definizioni di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate secondo i principi contabili internazionali

Ai fini dell'articolo 2 della Procedura valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

Parti Correlate

Una Parte Correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
 - (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 - (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
 - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
 - (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
 - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Operazioni con Parti Correlate

Per “Operazione con Parti Correlate” si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Rientrano in tale nozione:

- (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
- (b) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

2. Definizioni funzionali a quelle di “Parti Correlate” e di “Operazioni con Parti Correlate” secondo i principi contabili internazionali

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

3. Principi interpretativi delle definizioni

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.